

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

42114/11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

A

07

Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Alfonso	AMATO	Presidente	<i>Udienza pubblica</i>
dr. Paolo	OLDI	Consigliere	<i>in data 4 luglio 2011</i>
dr. Silvana	DE BERARDINIS	Consigliere	
dr. Paolo Antonio	BRUNO	Consigliere	
dr. Paolo	DE MARCHI	Consigliere	

SENTENZA n. 1823

B

REGISTRO GENERALE
N. 42643/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto il 4.10.2010 dall'avv. _____ difensore di
nato a Perugia il _____ avverso la sentenza della Corte di Appello
di Perugia del 9 marzo 2010.

Udite le conclusioni del P.G in persona del Sostituto dr. _____ che ha chiesto
il rigetto del ricorso.

Sentito, altresì, l'avv. _____ che ne ha chiesto, invece,
l'accoglimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia confermava la
sentenza del 16 dicembre 2008, con la quale il Tribunale per i minorenni di Perugia

giudice *a quo* ha rigettato identica questione sollevata in sede di gravame, rilevando che la condotta illecita era stata posta in essere dall'imputato al di fuori dell'ordinaria azione di gioco. Così pronunciando ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte di legittimità, che ha delimitato l'area del *rischio consentito* in rapporto all'osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, *la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicita o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco* (cfr. Cass. Sez. 5, 20.1.2005, n. 19473, rv. 231534; cfr., nello stesso senso, id. sez. 5, 13.2.2009, n. 17923, rv. 243611, che ha ulteriormente precisato che *in tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo (art. 55 cod. pen.) in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l'incolumità dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa*). Insomma, correttamente è stato ritenuto che il *discrimen* tra condotta integrante fatto-reato ammessa al beneficio della scriminante e condotta illecita ad essa estranea sia l'inquadramento della stessa nell'ordinaria dinamica di gioco che sia conforme alle regole tecniche che disciplinano quella determinata pratica sportiva.

Nel caso di specie, relativo ad un incontro di calcio, è stato accertato – con insindacabile apprezzamento di merito – che il _____ ha colpito l'avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che si stava, invece, sviluppando in altra zona del campo. In particolare, dopo avere escluso che il colpo fosse stato occasionalmente inferto durante la contesa aerea del pallone proveniente da rimessa laterale, si è ritenuto che il _____ avesse colpito l'avversario, per una sorta di senso di frustrazione a seguito della precedente azione di contrasto, quando il gioco si stava sviluppando in altra zona del terreno di gioco, a ridosso dell'area di porta avversaria, tanto da portare, nell'occasione, ad una segnatura.

B

Alle inappuntabili argomentazioni di merito, andrebbe solo aggiunta, in risposta alle odierne obiezioni di parte ricorrente, la precisazione che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella *focalizzata* dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche *senza palla*, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (*blocco* degli avversari; marcamenti vari, *tagli in area* e quant'altro) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

Pertanto, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia *giocato* in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva.

Priva di fondamento è anche la seconda censura, riguardante il preteso travisamento delle risultanze delle consulenze mediche in atti. Anche sul punto la risposta motivazionale della Corte di merito è inappuntabile avendo ritenuto, con logica argomentazione, che la sublussazione di un incisivo, con conseguente *devitalizzazione*, avesse comportato indebolimento della funzione masticatoria, intendendosi per tale, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, qualsiasi alterazione dell'apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 3.2.1989 n.14768 rv 182417)

In tale prospettiva, anche la *devitalizzazione* di un dente rappresenta, pertanto, una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo *vulnus* capace nel tempo di evoluzione peggiorativa.


2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizione di condanna trattandosi di imputato minorenni all'epoca dei fatti. Inoltre, stante la minore età delle persone coinvolte, va disposto, a norma delle vigenti disposizioni a tutela della *privacy*, l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2011.

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE